

Prefettura di

- Ancona
- Ascoli Piceno
- Fermo
- Macerata
- Pesaro Urbino

Sede

Anci Marche

Sede

Ai Sindaci dei Comuni delle Marche

Sede

Associazioni di Categoria

Sede

Associazioni Dei Consumatori

Sede

Epc Presidente Giunta regionale

Sede

Assessore Attività Produttive

Sede

Segretario Generale

Sede

Oggetto: Indicazioni in materia di commercio su aree pubbliche – DPCM 02 marzo 2021 – articolo 45 comma 2 e allegato 23 - Zona Rossa -

Operatori del commercio su aree pubbliche, associazioni di settore e molti comuni marchigiani hanno chiesto una migliore specificazione circa l'applicazione dell'art. 45 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 e dell'allegato 23.

Salvo eventuali e diverse indicazioni da parte del Governo o delle prefetture e tenendo conto di quanto previsto nella Circolare del Ministero degli interni del mese di novembre 2020 su analoga questione (che si allega alle presenti indicazioni), si significa quanto segue:

1. Mercati

L'articolo 45 comma 2 prevede la chiusura dei mercati indipendentemente dalla tipologia di attività svolta salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.



Da ciò si si evince in modo chiaro che nella zona Rossa l'attività di vendita all'interno dei mercati, <u>coperti o all'aperto su aree pubbliche</u>, è sospesa ad eccezione della vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

2. Attività commercio ambulante in forma Itinerante e stalli esterni alla area mercatale

L'art. 45 comma 1 del medesimo decreto sospende "le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23.

L'allegato 23 individua in modo puntuale l'elenco delle attività consentite prevedendo il <u>commercio al dettaglio ambulante</u> alla vendita di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.

Alla luce di quanto contemplato nel citato elenco 23 il commercio al dettaglio ambulante continua pertanto a essere consentito su **stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante** per tutte le tipologie merceologiche indicate nell'allegato 23 surrichiamato.

Si ricorda il rispetto di quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 in particolare per spostamenti, DPI, assembramenti, divieti di consumo sul posto o nelle adiacenze e l'obbligo di attenersi alle disposizioni relative ai protocolli di sicurezza approvati dalla regione Marche con DGR 565/2020 e DGR 569/2020 e successive integrazioni

Saluti cordiali

Il Dirigente Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.